

ABE/GL/2015/10

22.09.2015

Orientamenti

sui metodi di calcolo dei contributi ai sistemi di garanzia dei depositi

Orientamenti ABE sui metodi di calcolo dei contributi ai sistemi di garanzia dei depositi

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 22.11.2015 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2015/10" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Titolo I - Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni

Oggetto

5. La nuova direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (direttiva 2014/49/UE), contenente la rifusione della direttiva 94/19/CE e successive modifiche, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 12 giugno 2014². La direttiva 2014/49/UE armonizza i meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Scheme, DGS) e prescrive la raccolta di contributi basati sul rischio. Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2014/49/UE, i contributi ai DGS sono basati sull'importo dei depositi protetti e sul grado di rischio sostenuto dai rispettivi membri. I DGS possono sviluppare e utilizzare i propri metodi di calcolo dei contributi basati sul rischio dei rispettivi membri. Ciascun metodo è approvato dall'autorità competente in cooperazione con l'autorità designata. L'ABE è informata circa i metodi approvati.
6. L'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE stabilisce che il calcolo dei contributi è proporzionale al rischio dei membri e tiene in debito conto i profili di rischio dei diversi modelli economici. Tali metodi alternativi possono altresì prendere in considerazione l'attivo dello stato patrimoniale e indicatori del rischio, quali l'adeguatezza patrimoniale, la qualità dell'attivo e la liquidità.
7. I presenti orientamenti adempiono al mandato conferito all'ABE ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, secondo cui l'ABE emana orientamenti per specificare i metodi di calcolo dei contributi ai DGS e, in particolare, include una formula di calcolo, indicatori specifici, classi di rischio per i membri, soglie per i coefficienti di ponderazione del rischio assegnati alle specifiche classi di rischio e altri elementi necessari.
8. I presenti orientamenti specificano gli obiettivi e i principi che disciplinano i regimi di contribuzione dei DGS. Forniscono anche indicazioni su elementi specifici che dovrebbero essere presi in considerazione per lo sviluppo e la valutazione dei metodi di calcolo dei contributi basati sul rischio, trattando allo stesso tempo in maniera adeguata le caratteristiche dei settori bancari nazionali e i modelli economici degli enti membri.

Definizioni

9. Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/49/UE, ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni:
 - a. "regime di contribuzione dei DGS", il regime di finanziamento per i DGS inteso a riscuotere dagli enti membri dei DGS i contributi ex ante e i contributi straordinari ex post;

² Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pagg. 149–178).

- b. “metodo di calcolo”, il metodo di calcolo dei contributi versati dagli enti membri a un DGS;
- c. “ente membro”, un ente creditizio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013³, affiliato a un determinato DGS;
- d. “livello-obiettivo annuale”, l’importo dei contributi che un DGS prevede di riscuotere in un anno specifico dai suoi enti membri;
- e. “SREP”, il processo di revisione e valutazione prudenziale ai sensi dell’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE⁴ e ulteriormente specificato negli orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per lo SREP elaborate ai sensi dell’articolo 107 della direttiva 2013/36/UE.

Abbreviazioni

- a. DGS – sistema di garanzia dei depositi;
- b. IPS – sistema di tutela istituzionale.

Ambito e livello d’applicazione

- 10. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti e alle autorità designate definite rispettivamente all’articolo 2, paragrafi 1, 17 e 18, della direttiva 2014/49/UE.
- 11. Le autorità competenti e le autorità designate dovrebbero garantire l’applicazione dei presenti orientamenti da parte dei DGS quando sviluppano metodi per il calcolo dei contributi basati sul rischio dei loro membri, nonché il loro utilizzo in sede di approvazione di tali metodi di calcolo, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE.
- 12. Se responsabili dello sviluppo del metodo di calcolo, le autorità competenti o le autorità designate dovrebbero applicare quanto previsto dai presenti orientamenti.
- 13. I metodi di calcolo dovrebbero essere applicabili tanto ai contributi ex ante quanto ai contributi straordinari ex post. I contributi ex post dovrebbero pertanto essere calcolati sulla base della stessa classificazione di rischio applicata ai fini degli ultimi contributi annuali ex ante.
- 14. I DGS dovrebbero chiedere l’approvazione da parte delle autorità competenti prima dell’applicazione iniziale di un metodo di calcolo. I DGS dovrebbero ottenere il rinnovo dell’approvazione delle autorità competenti con una frequenza ritenuta opportuna dalle autorità competenti stesse e, in ogni caso, prima dell’introduzione di eventuali modifiche sostanziali a un metodo di calcolo già approvato. Le modifiche non sostanziali dovrebbero essere comunicate alle autorità competenti ogni anno.

³ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁴ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

15. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, gli Stati membri verificano che le succursali di enti creditizi stabilite nel loro territorio aventi la sede principale al di fuori dell'Unione usufruiscano di una protezione equivalente a quella prescritta dalla direttiva 2014/49/UE. Se la protezione non è equivalente, gli Stati membri possono prevedere, fatto salvo il disposto dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, che dette succursali diventino membri di un DGS esistente sul loro territorio. In ogni caso, i DGS sono vincolati dagli obblighi di riscuotere contributi basati sul rischio dai loro membri, a norma degli articoli 10 e 13 della direttiva 2014/49/UE.
16. Ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2013/36/UE, i requisiti prudenziali e il trattamento di vigilanza delle succursali di enti creditizi di paesi terzi sono di competenza degli Stati membri. Molti dei parametri per le rettifiche basate sul rischio previsti dai presenti orientamenti non si applicano alle succursali in questione e, di conseguenza, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di specificare la rettifica basata sul rischio per tali succursali, coerentemente con il trattamento riservato alle stesse ai sensi del diritto nazionale. Pertanto, le succursali di enti creditizi di paesi terzi non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione dei presenti orientamenti.

Titolo II - Orientamento sullo sviluppo di metodi per il calcolo dei contributi ai DGS

Parte I - Obiettivi relativi ai regimi di contribuzione dei DGS

17. I regimi di contribuzione dovrebbero:

- a. assicurare che il costo del finanziamento per i DGS sia, in linea di principio, sostenuto dagli stessi enti creditizi, e che la capacità finanziaria dei DGS sia proporzionata al loro grado di responsabilità;
- b. assicurare che il livello-obiettivo sia raggiunto entro il periodo di cumulo (build-up period) di cui all'articolo 10 della direttiva 2014/49/UE;
- c. contribuire ad attenuare gli incentivi a un'eccessiva assunzione di rischi da parte degli enti membri attraverso la riscossione di maggiori contributi da enti più rischiosi; ciò dovrebbe anche garantire che gli enti in dissesto abbiano contribuito adeguatamente in anticipo.

Parte II - Principi per lo sviluppo di metodi di calcolo

18. I DGS, le autorità competenti e le autorità designate, quando sviluppano o approvano i metodi di calcolo dei contributi ai DGS, dovrebbero attenersi ai principi indicati nei paragrafi seguenti.

Principio 1: i metodi di calcolo dovrebbero, per quanto possibile, riflettere un aumento delle passività sostenute da un DGS a seguito della partecipazione di un membro

19. Il contributo di ciascun membro dovrebbe, per quanto possibile, riflettere:

- la probabilità di dissesto dell'ente (cioè se l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto, ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE⁵ che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (direttiva 2014/59/UE);
- le potenziali perdite derivanti da un intervento del DGS, al netto dei potenziali recuperi dalla massa fallimentare dell'ente in dissesto.

Principio 2: i metodi di calcolo dovrebbero essere coerenti con il periodo di cumulo previsto dalla direttiva 2014/49/UE

20. Il periodo di cumulo per il livello-obiettivo previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE non sarà maggiore di 10 anni. Può essere prorogato di ulteriori 4 anni in caso di esborsi cumulati per una percentuale superiore allo 0,8 % dei depositi protetti. Durante questo orizzonte temporale, i contributi dovrebbero essere diffusi nel modo più equo possibile nel tempo fino al raggiungimento del livello-obiettivo, ma con la dovuta considerazione della fase del ciclo economico e dell'impatto prociclico che i contributi possono avere sulla situazione finanziaria degli enti membri.

21. In ogni caso, la direttiva 2014/49/UE non impedisce agli Stati membri di fissare un livello-obiettivo superiore o di stabilire che un DGS possa chiedere agli enti membri di versare contributi ex ante anche dopo il raggiungimento del livello-obiettivo, al fine di conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 17, lettera c).

Principio 3: gli incentivi forniti dai contributi ai DGS dovrebbero essere allineati ai requisiti prudenziali

22. Al fine di attenuare l'azzardo morale (moral hazard), gli incentivi previsti dal regime contributivo dei DGS dovrebbero essere compatibili con i requisiti prudenziali (in altre parole, i requisiti in materia di capitale e di liquidità riflettono il rischio dell'ente membro).

23. In particolare, se i metodi di calcolo sono sviluppati e calibrati con strumenti statistici ed econometrici, l'esito della metodologia per quanto riguarda la rischiosità degli enti membri dovrebbe essere coerente con i requisiti prudenziali applicabili agli enti.

⁵ Direttiva 2014/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 173 del 12.6.2014, pagg. 190-348).

Principio 4: i metodi di calcolo dovrebbero tener conto delle caratteristiche specifiche del settore bancario e dovrebbero essere compatibili con il regime di regolamentazione e con le prassi contabili e di rendicontazione dello Stato membro in cui è stabilito il DGS

24. I metodi di calcolo dovrebbero essere adeguati alla struttura del settore bancario di uno Stato membro. Pertanto, i DGS stabiliti negli Stati membri, dove sono presenti numerosi enti eterogenei, dovrebbero sviluppare metodi di calcolo più sofisticati, attraverso l'applicazione di un adeguato numero di classi di rischio (o di un approccio progressivo di tipo "sliding scale"), onde differenziare correttamente gli enti sulla base del loro profilo di rischio. I DGS stabiliti negli Stati membri nei quali il settore bancario è più omogeneo dovrebbero avvalersi di metodi di calcolo più semplici. In ogni caso, gli indicatori di rischio selezionati per il metodo di calcolo dovrebbero consentire al DGS di rilevare adeguatamente le differenze nel profilo di rischio degli enti, tenendo debitamente conto del loro modello economico.

Principio 5: le regole per il calcolo dei contributi dovrebbero essere obiettive e trasparenti

25. I regimi contributivi basati sul rischio dovrebbero essere obiettivi e garantire che gli enti che effettuano raccolta tradizionale (deposit taking institutions) con caratteristiche simili (in particolare in termini di rischio, rilevanza sistemica e modello economico) siano classificati allo stesso modo.

26. I regimi contributivi dei DGS dovrebbero essere trasparenti, comprensibili e adeguatamente spiegati. Come minimo, la base e i criteri utilizzati per il calcolo dei contributi dovrebbero essere trasparenti per gli enti membri. La trasparenza aiuterà gli enti membri a comprendere lo scopo di applicare i contributi basati sul rischio e a far sì che il regime sia per loro prevedibile.

Principio 6: i dati necessari per il calcolo dei contributi non dovrebbero comportare eccessivi e ulteriori obblighi di comunicazione

27. Ai fini del calcolo dei contributi, i DGS dovrebbero, nella misura del possibile, avvalersi di informazioni già a loro disposizione o che sono state richieste dalle autorità competenti agli enti membri nell'ambito dei loro obblighi di comunicazione. Un equilibrio dovrebbe essere raggiunto tra richieste di informazioni necessarie per il calcolo dei contributi e richieste di informazioni indebitamente onerose rivolte agli enti membri.

28. I DGS dovrebbero chiedere solo i dati non ancora comunicati su base regolare, se tali informazioni sono necessarie per valutare il rischio creato dagli enti membri sul DGS.

29. Nei casi in cui il DGS non raccolga le informazioni direttamente dagli enti membri, ma si basi sulle informazioni fornite dalle autorità competenti, dovrebbero essere posti in essere disposizioni di legge o accordi formali affinché le informazioni richieste per la gestione dei contributi siano raccolte e trasmesse in maniera tempestiva.

Principio 7: le informazioni riservate dovrebbero essere protette

30. I DGS dovrebbero mantenere riservate le informazioni utilizzate per il calcolo dei contributi ove queste non siano rese altrimenti pubbliche. Tuttavia, i DGS dovrebbero pubblicare almeno

la descrizione del metodo di calcolo e i parametri della formula di calcolo, compresi gli indicatori di rischio, ma non necessariamente le relative ponderazioni. Al contrario, i risultati della classificazione dei rischi e dei suoi componenti per un determinato ente membro dovrebbero essere comunicati all'ente interessato e non pubblicamente.

Principio 8: i metodi di calcolo dovrebbero essere coerenti con i dati storici pertinenti

31. Qualora abbia accesso ai dati storici pertinenti degli enti finanziari, il DGS dovrebbe utilizzare tali dati durante la calibrazione e la ricalibrazione dei parametri dei metodi di calcolo. A tal fine i dati storici possono comprendere: a) i dati sui dissesti degli enti e sugli eventi in cui un ente abbia corso il rischio di dissesto, ma il suo dissesto sia stato evitato dagli interventi delle autorità pubbliche, o da altri eventi quando i rischi posti dagli enti membri al DGS si sono palesati; e b) i dati sui tassi di recupero dei DGS da tali eventi.
32. Dovrebbero essere operate adeguate rettifiche ai metodi di calcolo qualora abbiano avuto luogo cambiamenti di carattere normativo o istituzionale (per esempio, un cambiamento riguardante i livelli minimi dei requisiti in materia di capitale).
33. Prima della revisione dei presenti orientamenti prevista per il 2017, le autorità competenti dovrebbero confrontare i risultati ottenuti nell'applicare i metodi di calcolo con la loro valutazione dei rischi effettuata nell'ambito dello SREP. Tale confronto dovrebbe essere effettuato in modo olistico (per esempio utilizzando campioni). Le autorità competenti dovrebbero informare l'ABE circa l'esito olistico di tale confronto e delle differenze riscontrate.

Parte III - Elementi obbligatori dei metodi di calcolo

34. Gli elementi essenziali per ogni metodo di calcolo dei contributi basati sul rischio per i DGS dovrebbero includere: a) la formula di calcolo; b) le soglie di ponderazione del rischio aggregato; c) le categorie di rischio e gli indicatori di rischio fondamentali. Tali elementi sono descritti nei paragrafi seguenti.

Elemento 1. Formula di calcolo

35. I contributi annuali in favore di un DGS da parte dei singoli enti membri dovrebbero essere calcolati utilizzando la formula sottostante.

$$C_i = CR \times ARW_i \times CD_i \times \mu$$

dove:

C_i	=	contributo annuale da un ente membro "i"
CR	=	aliquota contributiva (identica per tutti gli enti membri in un determinato anno)
ARW_i	=	ponderazione del rischio aggregato per un ente membro "i"
CD_i	=	depositi protetti per un ente membro "i"

μ = coefficiente di correzione (identico per tutti gli enti membri in un determinato anno)

(a) Aliquota contributiva (CR)

36. L'aliquota contributiva è la percentuale che dovrebbe essere corrisposta da un ente membro con una ponderazione del rischio aggregato (ARW) equivalente al 100 % (ossia nell'ipotesi in cui non vi sia alcuna differenziazione del rischio), al fine di raggiungere il livello-obiettivo annuale. Durante il periodo iniziale, la calibrazione dell'aliquota contributiva dovrebbe garantire che il livello-obiettivo sia raggiunto e che i contributi annuali siano distribuiti nel tempo nel modo più equo possibile.
37. Il livello-obiettivo annuale dovrebbe essere stabilito, come minimo, dividendo l'importo dei mezzi finanziari che il DGS deve ancora riscuotere al fine di soddisfare il livello-obiettivo, per il restante periodo di cumulo (espresso in anni) per raggiungere il livello-obiettivo. Questa formula non pregiudica, tuttavia, la discrezionalità lasciata agli Stati membri di prevedere che i DGS continuino a raccogliere contributi ex ante anche dopo aver raggiunto il livello-obiettivo.
38. In linea con l'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2014/49/UE, al momento di stabilire il livello-obiettivo annuale, il DGS o l'autorità designata tengono conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che i contributi prociclici possono avere sulla situazione finanziaria degli enti membri. L'aggiustamento ciclico conseguito mediante un aumento o una diminuzione del livello-obiettivo annuale dovrebbe essere stabilito in modo da evitare la riscossione di contributi eccessivi durante le recessioni economiche, e consentire una più rapida ricostituzione del fondo del DGS nei periodi di ripresa economica. L'aggiustamento ciclico dovrebbe tener conto dell'analisi del rischio svolta dalle competenti autorità macroprudenziali designate e riflettere le condizioni economiche correnti e le prospettive a medio termine, dal momento che difficoltà economiche persistenti possono non giustificare contributi bassi a tempo indeterminato. Le autorità competenti che hanno approvato un proprio metodo basato sul rischio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/CE, possono chiedere una modifica al metodo di calcolo per riflettere adeguatamente gli sviluppi del ciclo economico verificatisi dopo l'approvazione iniziale del metodo. L'aggiustamento ciclico può anche tener conto dell'evoluzione prevista della base dei depositi protetti.
39. L'aliquota contributiva dovrebbe essere stabilita dal DGS su base annua dividendo il livello-obiettivo annuale per la somma dei depositi protetti di tutti i suoi enti membri.
40. Se, a seguito di una richiesta di contributi, i dati relativi ad alcuni enti dovessero richiedere un aggiornamento (per esempio al fine di rettificare errori contabili), i DGS dovrebbero essere in grado di prorogare l'aggiustamento in occasione della prossima richiesta di contributi.

Riquadro 1 – Esempio: Effetto delle variazioni dell'importo dei depositi protetti (covered deposit, CD) sul livello-obiettivo, sul livello-obiettivo annuale e sull'aliquota contributiva (contribution rate, CR)

La tabella che segue presenta l'evoluzione degli importi dei depositi protetti nel corso di quattro anni consecutivi per tutti gli enti membri affiliati a un determinato DGS. Essa mostra i corrispondenti livelli-obiettivo per i fondi dei DGS calcolati sulla base dell'importo corrente dei depositi protetti.

Anno	Depositi protetti (CD) (milioni di EUR)	Livello-obiettivo (CD × 0,8 %) (milioni di EUR)
Anno 20X1	1.000.000	8.000
Anno 20X2	1.200.000	9.600
Anno 20X3	1.300.000	10.400
Anno 20X4	1.100.000	8.800

Per ogni anno, il calcolo del livello-obiettivo e dell'aliquota contributiva annua (CR) dovrebbe essere effettuato come descritto di seguito, in funzione delle seguenti ipotesi:

- nell'anno 20X1, il DGS inizia a riscuotere i contributi ex ante dai suoi enti membri, allo scopo di raggiungere il livello-obiettivo entro 10 anni;
- i contributi devono essere distribuiti nell'arco di 10 anni nella maniera più equa possibile e
- ogni anno, i contributi riscossi dal DGS sono pari al livello-obiettivo annuale fissato per l'anno in esame.

Anno 20X1

Livello-obiettivo annuale₁ = $1/10 \times$ livello-obiettivo₁ = $1/10 \times 8.000$ EUR = 800 EUR

CR₁ = livello-obiettivo annuale₁/CD₁ = 800 EUR/1.000.000 EUR = 0,00080 = 0,080 %

Alla fine dell'anno 20X1 i fondi disponibili per il DGS sono pari a 800 EUR.

Anno 20X2

Livello-obiettivo annuale₂ = $1/9 \times$ (livello-obiettivo₂ – fondi già disponibili nel DGS) =
= $1/9 \times (9.600$ EUR - 800 EUR) = 8.800 EUR/9 = 978 EUR

CR₂ = livello-obiettivo annuale₂/CD₂ = 978 EUR/1.200.000 EUR = 0,00081 = 0,081 %

Alla fine dell'anno 20X2 i fondi disponibili per il DGS sono pari a 1.778 EUR (= 800 EUR + 978 EUR)

Anno 20X3

Livello-obiettivo annuale₃ = $1/8 \times$ (livello-obiettivo₃ – fondi già disponibili nel DGS) =
= $1/8 \times (10.400$ EUR – 1.778 EUR) = 8.622 EUR/8 = 1.078 EUR

CR₃ = livello-obiettivo annuale₃/CD₃ = 1.078 EUR/1.300.000 EUR = 0,00083 = 0,083 %

Alla fine dell'anno 20X3 i fondi disponibili per il DGS sono pari a 2.856 (= 1.778 EUR + 1.078 EUR)

Anno 20X4

Livello-obiettivo annuale₄ = $1/7 \times$ (livello-obiettivo₄ – fondi già disponibili nel DGS) =
= $1/7 \times (8.800$ EUR – 2.856 EUR) = 5.944 EUR/7 = 849 EUR

CR₄ = livello-obiettivo annuale₄/CD₄ = 849 EUR/1.100.000 EUR = 0,00077 = 0,077 %

Alla fine dell'anno 20X4 i fondi disponibili per il DGS sono pari a 3.705 (= 2.856 EUR + 849 EUR)

(b) Ponderazione del rischio aggregato (ARW)

41. La ponderazione del rischio aggregato per un ente membro 'i' (ARW_i) dovrebbe essere assegnata sulla base del punteggio del rischio aggregato per tale ente (ARS_i).
42. L' ARS_i è calcolato sommando i punteggi di rischio di tutti i singoli indicatori aggiustati secondo le adeguate ponderazioni degli indicatori. Due metodi diversi per calcolare l' ARS_i e assegnare l' ARW_i all'ente membro in base al suo ARS_i sono il metodo della segmentazione o "bucket" e il metodo progressivo di tipo "sliding scale", descritti in maniera più dettagliata nell'allegato 1. I DGS dovrebbero scegliere il metodo di calcolo dopo aver preso in considerazione le caratteristiche del settore bancario nazionale, nonché il grado di eterogeneità fra gli enti.

(c) Coefficiente di correzione (μ)

43. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, i mezzi finanziari disponibili di un DGS devono raggiungere entro un periodo di 10 anni quantomeno un livello-obiettivo, secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/49/UE. In linea con il principio di cui al paragrafo 20, tali contributi dovrebbero essere distribuiti nel modo più equo possibile nel tempo fino al raggiungimento del livello-obiettivo, ma tenendo in debita considerazione la fase del ciclo economico e l'impatto dei contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti.
44. Se la somma dei contributi annuali di tutti gli enti membri si basa solo sui parametri quali CD_i , ARW_i e l'aliquota contributiva fissa (CR), l'importo dei contributi in un dato anno potrebbe essere superiore o inferiore al livello-obiettivo annuale fissato per quell'anno. Per ovviare a tale discrepanza, sarebbe opportuno applicare un coefficiente di correzione (μ). Il coefficiente dovrebbe correggere l'importo dei contributi complessivi (C), in modo da raggiungere il livello-obiettivo annuale, quando i contributi complessivi sarebbero altrimenti troppo alti o troppo bassi.

Riquadro 2 - Esempio di applicazione della formula di calcolo

A scopo illustrativo, i calcoli in questo esempio sono effettuati per uno Stato membro A nell'anno 2x01. Vi sono solamente tre enti creditizi e un DGS in tale Stato membro e l'importo complessivo dei depositi protetti dal DGS è pari a 1.500.000 EUR. Si presume che l'anno 2x01 sia il primo anno in cui il DGS nello Stato membro A inizia a riscuotere i contributi ex ante da enti di deposito al fine di raggiungere un livello-obiettivo dello 0,8 % dei depositi protetti nell'arco di 10 anni (ossia entro l'anno 2X11). Pertanto, in linea con l'esigenza di distribuire i contributi il più equamente possibile, il livello-obiettivo annuale, che rappresenta i contributi annui complessivi (C) di tutti gli enti di uno Stato membro A nell'anno 2x01, dovrebbe essere di circa 1/10 del livello-obiettivo. L'aliquota contributiva (CR) in questo caso è pari a 0,0008 ($CR = 1/10 \times 0,8\%$). I contributi annuali complessivi per l'anno 2x01 dovrebbero essere calcolati come segue: $C = EUR\ 1.500.000 \times (0,0008) = 1.200\ EUR$.

La tabella che segue mostra la ripartizione dei depositi protetti complessivi e i rispettivi contributi non rettificati per il rischio di enti di uno Stato membro A nell'anno 2x01.

Contributi non rettificati per il rischio in uno Stato membro A nell'anno 2x01

Ente	Depositi protetti (EUR)	Contributi non rettificati per il rischio (EUR)
Ente 1	200,000	160 (= 200,000 × 0.0008)
Ente 2	400,000	320 (= 400,000 × 0.0008)
Ente 3	900,000	720 (= 900,000 × 0.0008)
Totale	1,500,000	1,200 (= 1,500,000 × 0.0008)

Il metodo di calcolo dei contributi basati sul rischio adottato nello Stato membro A si basa su quattro diverse classi di rischio, con diverse ponderazioni del rischio aggregato (ARW) assegnate a ogni classe di rischio nel modo seguente: il 75 % per l'ente con il profilo di rischio più basso, il 100 % per gli enti con il profilo di rischio medio, il 120 % per gli enti rischiosi e il 150 % per gli enti più rischiosi.

La seguente formula viene utilizzata per calcolare i contributi annuali per i singoli enti "i":

$$C_i = CR \times ARW_i \times CD_i \times \mu$$

Scenario 1: enti relativamente ad alto rischio nell'anno 2x01

Nello scenario 1, l'ARW_i per gli enti 1, 2, e 3 sono pari al 75 %, 150 % e 120 %, rispettivamente. Dopo aver applicato solo il fattore di rettifica per il rischio in base all'ARW, l'importo dei contributi complessivi annuali di tutti gli enti dello Stato membro A è pari a 1.464 EUR, che è superiore al livello previsto dei contributi annuali complessivi (1.200 EUR), come illustrato nella tabella che segue.

Contributi rettificati per il rischio nello Stato membro A nell'anno 2x01 nello scenario 1

Ente	CD _i (EUR)	ARW _i	Contributi rettificati per il rischio (EUR)
Ente 1	200,000	75%	120 (= 200,000 × 0.0008 × 0.75)
Ente 2	400,000	150%	480 (= 400,000 × 0.0008 × 1.50)
Ente 3	900,000	120%	864 (= 900,000 × 0.0008 × 1.20)
Totale	1,500,000		1,464

Pertanto, un coefficiente di correzione μ dovrebbe essere applicato per garantire che i contributi annuali complessivi (cioè la somma di tutti i singoli contributi) siano pari a 1/10 del livello-obiettivo. In questo caso, il coefficiente di correzione da applicare per tutti gli enti può essere calcolato come $\mu_1 = 1.200 \text{ EUR} / 1.464 \text{ EUR} = 0,82$. Le stime per i contributi rettificati per il rischio dopo l'applicazione del coefficiente di correzione μ_1 sono presentate nella tabella seguente.

Contributi rettificati per il rischio nello Stato membro A nell'anno 2x01 nello scenario 1

Ente	CD _i (EUR)	ARW _i	Contributi rettificati per il rischio (EUR)	Coefficiente di correzione μ_i	Contributi finali rettificati per il rischio (EUR)
Ente 1	200,000	75%	120	0.82	98 (= 120 × 0.82)
Ente 2	400,000	150%	480	0.82	394 (= 480 × 0.82)
Ente 3	900,000	120%	864	0.82	708 (= 864 × 0.82)
Totale	1,500,000		1,464		1,200

Scenario 2: enti relativamente a basso rischio nell'anno 2x01

Nello scenario 2, l'ARW_i per gli enti 1, 2, e 3 sono pari al 75 %, 120 % e 75 %, rispettivamente. Quando viene applicato solo il fattore di rettifica per il rischio (ARW), il contributo annuale complessivo di tutti gli enti dello Stato membro A è pari a 1.044 EUR ed è inferiore al livello dei contributi annuali previsti di 1.200 EUR.

Contributi rettificati per il rischio nello Stato membro A nell'anno 2x01 nello scenario 2

Ente	CD _i (EUR)	ARW _i	Contributi rettificati per il rischio (EUR)
Ente 1	200,000	75%	120 (= 200,000 × 0.0008 × 0.75)
Ente 2	400,000	120%	384 (= 400,000 × 0.0008 × 1.20)
Ente 3	900,000	75%	540 (= 900,000 × 0.0008 × 0.75)
Totale	1,500,000		1,044

Il coefficiente di correzione μ è applicato di modo che il contributo annuale complessivo sia pari a 1/10 del livello-obiettivo. In questo scenario, il coefficiente di correzione da applicare per tutti gli enti può essere calcolato come $\mu_2 = 1.200 \text{ EUR} / 1.044 \text{ EUR} = 1,15$. Poiché la somma dei contributi rettificati per il rischio è inferiore al livello-obiettivo annuale, il coefficiente di correzione è maggiore di 1.

Contributi rettificati per il rischio nello Stato membro A nell'anno 2x01 nello scenario 2

Ente	CD _i (EUR)	ARW _i	Contributi rettificati per il rischio (EUR)	Coefficiente di correzione μ_i	Contributi finali rettificati per il rischio (EUR)
Ente 1	200,000	75%	120	1.15	138 (= 120 × 1.15)
Ente 2	400,000	120%	384	1.15	442 (= 384 × 1.15)
Ente 3	900,000	75%	540	1.15	620 (= 540 × 1.15)
Totale	1,500,000		1,044		1,200

Scenario 3: livello-obiettivo annuale rettificato per tener conto dell'ambiente macroprudenziale

Nello scenario 3, l'ARW_i per gli enti 1, 2, e 3 è pari al 75 %, 150 % e 120 %, rispettivamente. Il mercato finanziario nello Stato membro A sta subendo la volatilità che ha provocato un aumento delle perdite su crediti per gli enti, non solo in un segmento specifico, ma anche in tutto il sistema bancario. Si è deciso di abbassare il livello-obiettivo annuale per evitare la diffusione del contagio nel resto dei membri del DGS. Si è deciso che nell'anno 2x01 il livello-obiettivo annuale sarà il 75 % di 1/10 del livello-obiettivo generale, ossia 900 EUR (1.200 EUR × 0,75). Pertanto, l'aliquota contributiva (CR) in questo caso è pari a 0,0006 (CR = (1/10 × 0,75 %) × 0,8)).

Contributi rettificati per il rischio nello Stato membro A nell'anno 2x01 nello scenario 3

Ente	CD _i (EUR)	ARW _i	Contributi rettificati per il rischio (EUR)
Ente 1	200,000	75%	90 (= 200,000 × 0.0006 × 0.75)
Ente 2	400,000	150%	360 (= 400,000 × 0.0006 × 1.50)
Ente 3	900,000	120%	648 (= 900,000 × 0.0006 × 1.20)
Totale	1,500,000		1,098

Il coefficiente di correzione μ è applicato per garantire che il contributo annuale complessivo sia pari al 75 % di 1/10 del livello-obiettivo. In questo scenario, il coefficiente di correzione da applicare per tutti gli enti può essere calcolato come $\mu_3 = 900 \text{ EUR} / 1.098 \text{ EUR} = 0,82$. Le stime per i contributi rettificati per il rischio dopo l'applicazione del coefficiente di correzione μ_3 sono presentate nella tabella seguente.

Contributi rettificati per il rischio nello Stato membro A nell'anno 2x01 nello scenario 3

Ente	CD _i (EUR)	ARW _i	Contributi rettificati per il rischio (EUR)	Coefficiente di correzione μ_i	Contributi finali rettificati per il rischio (EUR)
Ente 1	200,000	75%	90	0.82	74 (= 90 × 0.82)
Ente 2	400,000	150%	360	0.82	295 (= 360 × 0.82)
Ente 3	900,000	120%	648	0.82	531 (= 648 × 0.82)
Totale	1,500,000		1,098		900

Il coefficiente di correzione μ può essere determinato dopo che tutti gli enti membri sono stati suddivisi in classi di rischio e ricevono la ponderazione del rischio aggregato (secondo il loro profilo di rischio). Se, dopo l'esecuzione di calcoli da parte del DGS, alcuni enti dovessero aggiornare i dati utilizzati per la classificazione del rischio (per esempio, per correggere errori contabili dei periodi di segnalazione precedenti), i DGS dovrebbero essere in grado di prorogare la rettifica fino alla successiva richiesta di contributi. In effetti, ciò significa che, per esempio, se un ente ha contribuito troppo poco a causa dell'utilizzo di dati non corretti, il suo prossimo contributo comprenderà l'importo mancante dell'anno precedente (anno 1) e l'importo corretto per l'anno in corso (anno 2). In questo scenario, nell'anno 1 tutti gli altri enti avrebbero contribuito più di quanto avrebbero dovuto e il loro contributo nell'anno 2 sarà rettificato per tenere conto del pagamento in eccesso corrisposto nell'anno 1.

Elemento 2. Soglie per la ponderazione del rischio aggregato (ARW)

45. Al fine di contribuire ad attenuare il rischio morale, le ARW dovrebbero riflettere le differenze di rischio sostenute dai vari enti membri. Se il metodo di calcolo utilizza le classi di rischio con diverse ARW assegnate loro (il metodo della segmentazione), dovrebbe impostare valori specifici di ARW applicabili a ciascuna classe di rischio. Quando il metodo di calcolo segue l'approccio progressivo anziché ricorrere a un numero fisso di classi di rischio, sarebbe opportuno stabilire i limiti superiori e inferiori delle ARW.
46. L'ARW minima dovrebbe variare tra il 50 % e il 75 % e l'ARW massima tra il 150 % e il 200 %. Un intervallo più ampio potrebbe essere definito se lo giustifica il fatto che l'intervallo limitato al 50 %-200 % non riflette sufficientemente le differenze dei modelli economici e i profili di rischio degli enti membri, e comporterebbe un rischio morale raggruppando artificialmente gli enti membri con diversi profili di rischio.
47. Il DGS dovrebbe adoperarsi a mappare l'ARW secondo i punteggi di rischio aggregato (ARS) in modo tale che sia possibile assegnare agli enti membri l'ARW più basso e più alto, nonché popolare le varie classi di rischio. In particolare, il DGS dovrebbe evitare di calibrare il modello

di modo che quasi tutti gli enti membri, pur avendo significativamente diversi profili di rischio, siano assegnati a una sola classe di rischio (per esempio, la classe di rischio per gli enti con un profilo di rischio medio). Tuttavia, questo non significa che ogni anno il DGS dovrebbe necessariamente usare l'intervallo completo e assegnare agli enti l'ARW corrispondente ai punti massimi e minimi dell'intervallo.

Elemento 3. Categorie di rischio e indicatori di rischio fondamentali

Categorie di indicatori di rischio

48. Il calcolo della ponderazione del rischio aggregato (ARW_i) per un singolo ente membro dovrebbe essere basato su una serie di indicatori di rischio di ciascuna delle seguenti categorie di rischio:

- a. Capitale
- b. Liquidità e funding
- c. Qualità dell'attivo
- d. Modello economico e gestione
- e. Potenziali perdite per il DGS

49. All'interno di ciascuna categoria, il metodo di calcolo dovrebbe includere gli indicatori di rischio fondamentali riportati nella tabella 1. In via eccezionale, le autorità competenti possono escludere o consentire al DGS di escludere, per quanto riguarda determinati tipi di enti, un indicatore fondamentale se lo giustifica il fatto che questo indicatore non è disponibile a causa delle caratteristiche giuridiche o del regime di vigilanza di tali enti.

50. Se rimuovono un indicatore di rischio fondamentale per un determinato tipo di ente, le autorità competenti o il DGS dovrebbero adoperarsi per utilizzare la proxy più appropriata per l'indicatore rimosso. Essi dovrebbero garantire che i rischi posti dall'ente al sistema siano riflessi in altri indicatori utilizzati. Dovrebbero anche tener conto della necessità di assicurare condizioni paritarie (level playing field) con gli altri enti per i quali è disponibile l'indicatore escluso.

51. Le categorie di rischio e gli indicatori fondamentali sono descritti nella tabella 1. Gli indicatori di rischio fondamentali sono descritti in maniera più dettagliata nell'allegato 2.

Tabella 1. Categorie di rischio e indicatori di rischio fondamentali

Categoria di rischio	Descrizione delle categorie di rischio e degli indicatori di rischio fondamentali
A. Probabilità di dissesto	
1. Capitale	Gli indicatori di capitale rispecchiano il livello della capacità di assorbimento delle perdite dell'ente. Importi più elevati di capitale detenuti dall'ente indicano una migliore capacità dello stesso di assorbire le perdite internamente (attenuando i rischi derivanti dal profilo ad alto rischio dell'ente), riducendo in tal modo la sua probabilità di dissesto. Pertanto, gli enti con valori più elevati

	<p>relativamente a indicatori di capitale dovrebbero contribuire in misura minore al DGS.</p> <p>Indicatori fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coefficiente di leva finanziaria⁶, e - Coefficiente di copertura del capitale o coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET1)
2. Liquidità e funding	<p>Gli indicatori di liquidità e di funding misurano la capacità dell'ente di far fronte ai propri obblighi a breve e lungo termine alla scadenza senza compromettere la sua condizione finanziaria. Bassi livelli di liquidità indicano il rischio che l'ente non sia in grado di soddisfare i propri obblighi in termini di flussi di cassa e fabbisogni in termini di garanzia attuali e futuri, attesi o imprevisti.</p> <p>Indicatori fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coefficiente di copertura della liquidità⁷ (Liquidity Coverage Ratio, LCR) e - coefficiente di finanziamento stabile netto⁸ (Net Stable Funding Ratio, NSFR)
3. Qualità dell'attivo	<p>Gli indicatori di qualità dell'attivo dimostrano in che misura l'ente potrebbe subire perdite su crediti. Ingenti perdite su crediti possono causare problemi finanziari che aumentano la probabilità di dissesto dell'ente. Per esempio, un elevato coefficiente di crediti deteriorati (NPL) indica che l'ente potrebbe con maggiori probabilità subire perdite ingenti e quindi richiedere un intervento del DGS; pertanto, ciò giustifica contributi più elevati ai DGS.</p> <p>Indicatore fondamentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coefficiente di crediti deteriorati (NPL)
4. Modello economico e gestione	<p>Questa categoria di rischio tiene conto dei rischi associati al modello economico corrente e ai piani strategici dell'ente, e riflette la qualità della governance interna e dei controlli interni dell'ente.</p> <p>Gli indicatori del modello economico possono, per esempio, includere indicatori relativi alla redditività, allo sviluppo del bilancio e alla concentrazione delle esposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli indicatori di redditività forniscono informazioni sulla capacità dell'ente membro di generare profitti. La bassa redditività o le perdite subite dall'ente indicano che può fronteggiare i problemi finanziari che potrebbero portare al suo dissesto. Tuttavia, profitti alti e insostenibili possono anche indicare un rischio elevato. Per evitare misurazioni puntuali, gli indicatori di redditività dovrebbero essere calcolati come valori medi per un periodo di almeno 2 anni. Ciò attenuerà gli effetti prociclici e rifletterà meglio la sostenibilità delle fonti di reddito. Per gli enti che hanno restrizioni in relazione al loro livello di

⁶ Il rapporto Capitale di livello 1/totale dell'attivo dovrebbe essere utilizzato fino a quando non sarà pienamente operativa una definizione di coefficiente di leva finanziaria, determinata secondo il regolamento (UE) n. 575/2013.

⁷ Se disponibile, una definizione nazionale del coefficiente di liquidità, come per esempio le attività liquide/totale dell'attivo dovrebbe essere utilizzata fino a quando non saranno pienamente operative le misure del regolamento (UE) n. 575/2013.

⁸ Il coefficiente NSFR dovrebbe essere applicato quando la sua definizione sarà pienamente operativa, come determinato nel regolamento (UE) n. 575/2013.

	<p>redditività a causa di disposizioni del diritto nazionale o dei loro statuti, questo indicatore può essere annullato o calibrato rispetto al gruppo di pari dell'ente avente restrizioni simili.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gli indicatori di sviluppo del bilancio possono fornire informazioni sul potenziale di crescita eccessiva del totale dell'attivo, di alcuni portafogli o segmenti. Tali indicatori possono includere anche la misura relativa delle attività ponderate per il rischio al totale dell'attivo. – Gli indicatori di concentrazione possono fornire informazioni sulle eccessive concentrazioni settoriali o geografiche delle esposizioni dell'ente. <p>Altri potenziali tipi di indicatori di rischio in questa categoria comprendono: gli indicatori che misurano l'efficienza economica o la sensibilità al rischio di mercato, o gli indicatori basati sul mercato.</p> <p>Gli indicatori di gestione introducono fattori qualitativi nella classificazione del rischio degli enti per riflettere la qualità dei loro dispositivi di governance interna. In particolare, gli indicatori qualitativi possono essere basati su ispezioni remote e in loco effettuate dal DGS; su questionari specifici concepiti a tale scopo dal DGS e/o sulla valutazione globale della governance interna degli enti riflessa nel processo SREP.</p> <p>Indicatori fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività ponderate per il rischio/totale dell'attivo e - rendimento delle attività (RoA)
B. Potenziali perdite per il DGS	
<p>5. Potenziali perdite per il DGS</p>	<p>Questa categoria di rischio riflette il rischio di perdite per il DGS in caso di dissesto di un ente membro. La misura in cui le attività dell'ente sono gravate⁹ avrà un impatto particolare dal momento che il gravame ridurrà la prospettiva del DGS di recuperare l'importo versato dalla massa fallimentare dell'ente.</p> <p>Indicatore fondamentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività non gravate/depositi protetti

Indicatori di rischio aggiuntivi

52. Oltre agli indicatori di rischio fondamentali, i DGS possono includere indicatori di rischio aggiuntivi che sono rilevanti per la determinazione del profilo di rischio degli enti membri.

53. Gli indicatori di rischio aggiuntivi dovrebbero essere classificati in opportune categorie di rischio in base alla tabella 1. Solo nei casi in cui non rientrino nella descrizione di qualsiasi altra categoria di rischio, gli indicatori aggiuntivi dovrebbero essere classificati nella categoria "Rischio di modello economico e gestione".

⁹ La definizione di attività gravate ai fini degli orientamenti ABE sulla divulgazione di attività vincolate e non vincolate è determinata nel seguente modo: un'attività dovrebbe essere ritenuta vincolata se è stata impegnata o se è oggetto di un qualsiasi accordo per fornire forme di garanzia (security o collateral) o supporto di credito a un'operazione iscritta in bilancio o fuori bilancio da cui non possa essere ritirata liberamente (ad esempio un'attività da impegnare a fini di finanziamento).

54. Ogni DGS dovrebbe definire la propria serie di indicatori di rischio al fine di riflettere le differenze nei profili di rischio dei suoi enti membri. L'allegato 3 contiene un elenco di esempi di altri indicatori di rischio quantitativi e qualitativi corredati di una descrizione dettagliata.

Ponderazioni per indicatori di rischio e categorie

55. La somma delle ponderazioni assegnate a tutti gli indicatori di rischio nel metodo di calcolo dei contributi ai DGS dovrebbe essere pari al 100 %.

56. Quando si assegnano le ponderazioni a particolari indicatori di rischio, le ponderazioni minime per le categorie di rischio e gli indicatori di rischio principali, come specificato nella tabella 2, dovrebbero essere mantenute.

Tabella 2. Ponderazioni minime per le categorie di rischio e gli indicatori di rischio fondamentali

Categorie di rischio e indicatori di rischio fondamentali	Ponderazioni minime
1. Capitale	18 %
1.1. Coefficiente di leva finanziaria	9 %
1.2. Coefficiente di copertura del capitale o coefficiente CET1 (CET1 ratio)	9 %
2. Liquidità e funding	18 %
2.1. LCR	9 %
2.2. NSFR	9 %
3. Qualità dell'attivo	13 %
3.1. NPL ratio	13 %
4. Modello economico e gestione	13 %
4.1. RWA/Totale dell'attivo	6,5 %
4.2. RoA	6,5 %
5. Potenziali perdite per il DGS	13 %
5.1. attività non gravate/depositi protetti	13 %
Somma	75 %

57. La somma delle ponderazioni minime specificate nei presenti orientamenti per le categorie di rischio e gli indicatori di rischio fondamentali è pari al 75 % delle ponderazioni complessive. I DGS dovrebbero distribuire il restante 25 % fra le categorie di rischio previste nella tabella 1.

58. I DGS dovrebbero assegnare il 25 % flessibile delle ponderazioni distribuendole fra gli indicatori di rischio aggiuntivi e/o aumentando le ponderazioni minime degli indicatori di rischio fondamentali, a condizione che:

- le ponderazioni minime per le categorie di rischio e gli indicatori di rischio fondamentali siano mantenute;
- se sono utilizzati solo gli indicatori di rischio fondamentali nel metodo di calcolo, il 25 % flessibile della ponderazione debba essere ripartito fra le categorie di rischio nel modo

seguinte: “Capitale” - 24 %; “Liquidità e funding” - 24 %; “Qualità dell’attivo” - 18 %; “Modello economico e gestione” - 17 %; e “Uso potenziale dei fondi del DGS” - 17 %;

- la ponderazione di ogni ulteriore indicatore o l’aumento della ponderazione di un indicatore di rischio fondamentale, non dovrebbe essere superiore al 15 %, eccettuati altri indicatori di rischio qualitativi che rappresentano l’esito di una valutazione complessiva del profilo di rischio e della gestione dell’ente membro (nella categoria di rischio “Modello economico e gestione”) e i casi di cui al paragrafo 54.

59. Se un indicatore fondamentale non viene utilizzato, la ponderazione minima dell’indicatore fondamentale residuo della stessa categoria di rischio dovrebbe essere pari all’intera ponderazione minima per tale categoria di rischio.

60. Dove vi è un solo indicatore fondamentale in una categoria, e tale indicatore fondamentale non viene utilizzato, dovrebbe essere sostituito da una proxy avente la stessa ponderazione minima dell’indicatore fondamentale.

Riquadro 3 - Esempio di utilizzo della flessibilità nell'assegnazione del 25 % della ponderazione fra le categorie di rischio e gli indicatori di rischio fondamentali

Scenario 1

Tutti gli indicatori di rischio fondamentali vengono utilizzati e nessun indicatore aggiuntivo è incluso nel metodo di calcolo. Il 25 % flessibile delle ponderazioni è distribuito fra gli indicatori di rischio fondamentali in modo tale che le proporzioni tra ponderazioni minime per le categorie di rischio e gli indicatori di rischio fondamentali siano mantenute (per esempio, la ponderazione aggiuntiva per il capitale ammonta al 6 % = 25 % × (18 %/75 %).

Indicatore di rischio	Ponderazioni minime (1)	Ponderazioni flessibili (2)	Ponderazioni finali (1) + (2)
1. Capitale	18 %	+ 6 %	24 %
1.1. Coefficiente di leva finanziaria	9 %	+ 3 %	12 %
1.2. Coefficiente di copertura del capitale o coefficiente CET1 (CET1 ratio)	9 %	+ 3 %	12 %
2. Liquidità e funding	18 %	+ 6 %	24 %
2.1. LCR	9 %	+ 3 %	12 %
2.2. NSFR	9 %	+ 3 %	12 %
3. Qualità dell'attivo	13 %	+ 5 %	18 %
3.1. NPL ratio	13 %	+ 5 %	18 %
4. Modello economico e gestione	13 %	+ 4 %	17 %
4.1. RWA/Totale dell'attivo	6,5 %	+ 2 %	8,5 %
4.2. RoA	6,5 %	+ 2 %	8,5 %
5. Potenziali perdite per il DGS	13 %	+ 4 %	17 %
5.1. attività non gravate/depositi protetti	13 %	+ 4 %	17 %
Somma	75 %	+ 25 %	100 %

Scenario 2

Uno degli indicatori di rischio fondamentali non è disponibile (NSFR) nel corso di un periodo di transizione e indicatori di rischio aggiuntivi non sono inclusi nel metodo di calcolo. La ponderazione minima assegnata al coefficiente LCR ammonterebbe al 18 % - la ponderazione complessiva per la categoria di rischio "Liquidità e funding" (9 % + 9 %) è incrementata del 6 % fino a raggiungere il 24 % - la ponderazione massima per questa categoria, come indicato al paragrafo 57. Le altre ponderazioni sarebbero distribuite fra gli indicatori di rischio in maniera simile allo scenario 1.

Indicatore di rischio	Ponderazioni minime (1)	Ponderazioni flessibili (2)	Ponderazioni finali (1) + (2)
1. Capitale	18 %	+ 6 %	24 %
1.1. Coefficiente di leva finanziaria	9 %	+ 3 %	12 %

1.2. Coefficiente di copertura del capitale o coefficiente CET1 (CET1 ratio)	9 %	+ 3 %	12 %
2. Liquidità e funding	18 %	+ 6 %	24 %
2.1. LCR	9 %	+ (6 % + 9 %)	24 %
2.2. NSFR	9 %	- 9 %	N/D
3. Qualità dell'attivo	13 %	+ 5 %	18 %
3.1. NPL ratio	13 %	+ 5 %	18 %
4. Modello economico e gestione	13 %	+ 4 %	17 %
4.1. RWA/Totale dell'attivo	6,5 %	+ 2 %	8,5 %
4.2. RoA	6,5 %	+ 2 %	8,5 %
5. Potenziali perdite per il DGS	13 %	+ 4 %	17 %
5.1. attività non gravate/depositi protetti	13 %	+ 4 %	17 %
Somma	75 %	+ 25 %	100 %

Scenario 3

Tutti gli indicatori di rischio fondamentali sono utilizzati nel metodo di calcolo, ma il DGS vorrebbe aumentare (del 5 %) la ponderazione di un indicatore fondamentale ("Coefficiente di leva finanziaria") perché considera questo indicatore altamente efficace nel predire il dissesto fra i suoi enti membri. Inoltre, il DGS intende includere due indicatori di rischio aggiuntivo (uno con una ponderazione del 3 % nella categoria di rischio "Qualità dell'attivo", e la seconda con una ponderazione del 5 % nella categoria di rischio "Modello economico e gestione"). Il restante 12 % delle ponderazioni flessibili sarà distribuito fra tutti gli altri indicatori di rischio fondamentali in modo tale da mantenere il rapporto delle ponderazioni minime assegnate a tali indicatori.

Indicatore di rischio	Ponderazioni minime (1)	Ponderazioni flessibili (2)		Ponderazioni finali (1) + (2)
1. Capitale	18 %	+ 5 %	+ 3 %	26 %
1.1. Coefficiente di leva finanziaria	9 %	+ 5 %		14 %
1.2. Coefficiente di copertura del capitale o coefficiente CET1 (CET1 ratio)	9 %		+ 3 %	12 %
2. Liquidità e funding	18 %		+ 3 %	21 %
2.1. LCR	9 %		+ 1,5 %	10,5 %
2.2. NSFR	9 %		+ 1,5 %	10,5 %
3. Qualità dell'attivo	13 %	+ 3 %	+ 2 %	18 %
3.1. NPL ratio	13 %		+ 2 %	15 %
3.2. Indicatore di rischio aggiuntivo (1)	N/D	+ 3 %		3 %
4. Modello economico e gestione	13 %	+ 5 %	+ 2 %	20 %
4.1. RWA/Totale dell'attivo	6,5 %		+ 1 %	7,5 %
4.2. RoA	6,5 %		+ 1 %	7,5 %
4.3. Indicatore di rischio aggiuntivo (2)	N/D	+ 5 %		5 %
5. Potenziali perdite per il DGS	13 %		+ 2 %	15 %

5.1. attività non gravate/depositi protetti	13 %		+ 2 %	15 %
Somma	75 %	+ 13 %	+ 12 %	100 %

Scenario 4

Tutti gli indicatori di rischio fondamentali sono utilizzati nel metodo di calcolo, ma il DGS vorrebbe anche includere cinque indicatori aggiuntivi (un indicatore nelle categorie di rischio “Capitale”, “Qualità dell’attivo” e “Potenziali perdite per il DGS”, e due indicatori nella categoria di rischio “Modello economico e gestione”). Le ponderazioni assegnate agli indicatori di rischio sono presentate nell’ultima colonna nella tabella sottostante.

Indicatore di rischio	Ponderazioni minime	Ponderazioni flessibili	Ponderazioni finali
1. Capitale	18 %	+ 5 %	23 %
1.1. Coefficiente di leva finanziaria	9 %		9 %
1.2. Coefficiente di copertura del capitale o coefficiente CET1 (CET1 ratio)	9 %		9 %
1.3. Indicatore di rischio aggiuntivo (1)	N/D	+ 5 %	5 %
2. Liquidità e funding	18 %		18 %
2.1. LCR	9 %		9 %
2.2. NSFR	9 %		9 %
3. Qualità dell’attivo	13 %	+ 5 %	18 %
3.1. NPL ratio	13 %		13 %
3.2. Indicatore di rischio aggiuntivo (2)	N/D	+ 5 %	5 %
4. Modello economico e gestione	13 %	+ 10 %	23 %
4.1. RWA/Totale dell’attivo	6,5 %		6,5 %
4.2. RoA	6,5 %		6,5 %
4.3. Indicatore di rischio aggiuntivo (3)	N/D	+ 5 %	5 %
4.4. Indicatore di rischio aggiuntivo (4)	N/D	+ 5 %	5 %
5. Potenziali perdite per il DGS	13 %	+ 5 %	18 %
5.1. attività non gravate/depositi protetti	13 %		13 %
5.3. Indicatore di rischio aggiuntivo (5)	N/D	+ 5 %	5 %
Somma	75 %	+ 25 %	100 %

Requisiti per gli indicatori di rischio

61. Gli indicatori di rischio utilizzati nel metodo di calcolo dovrebbero rilevare uno spettro sufficientemente ampio di fonti di rischio.

62. La selezione degli indicatori di rischio dovrebbe essere allineata con le migliori pratiche nella gestione del rischio e con i requisiti prudenziali esistenti.

63. Per ciascun ente membro, i valori degli indicatori di rischio dovrebbero essere calcolati su base individuale.
64. Tuttavia, il valore degli indicatori di rischio dovrebbe essere calcolato a livello consolidato nel caso in cui lo Stato membro eserciti l'opzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, per acconsentire a che l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi permanentemente affiliati all'organismo centrale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soggetti nel loro complesso alla ponderazione del rischio determinata per l'organismo centrale e per gli enti a esso affiliati su una base consolidata.
65. Qualora a un ente membro sia stata concessa una deroga riguardo al soddisfacimento dei requisiti in termini di capitale e/o di liquidità su base individuale ai sensi degli articoli 7, 8 o 21 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli indicatori di capitale/liquidità corrispondenti dovrebbero essere calcolati a livello consolidato o semiconsolidato.
66. Per calcolare i valori degli indicatori di rischio per un determinato periodo, il DGS dovrebbe utilizzare:
- il valore alla fine del periodo (per esempio, l'utile netto risultante al 31 dicembre per il conto economico annuo) in ordine alle posizioni del conto economico;
 - il valore medio tra l'inizio e la fine del periodo di rendicontazione (per esempio, il valore medio delle attività complessive dal 1° gennaio al 31 dicembre di un dato anno) per le posizioni di bilancio.

Parte IV - Elementi facoltativi dei metodi di calcolo

(i) Contributo minimo

67. In base all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, gli Stati membri possono decidere che gli enti creditizi versino un contributo minimo, a prescindere dall'importo dei loro depositi protetti.

68. Se uno Stato membro esercita l'opzione di avere enti membri che versano un contributo minimo (MC) a prescindere dalla quantità dei loro depositi protetti, la seguente formula di calcolo modificata dovrebbe essere utilizzata per il calcolo dei singoli contributi.

- a. Nei casi in cui i contributi minimi siano versati da ciascun ente membro in aggiunta ai suoi contributi basati sul rischio:

$$C_i = MC + (CR \times ARW_i \times CD_i \times \mu)$$

- b. Nei casi in cui i contributi minimi siano versati solo da quegli enti membri per i quali i loro contributi annuali basati sul rischio calcolati secondo la formula standard (come specificato nel paragrafo 35) sarebbero inferiori all'importo del contributo minimo:

$$C_i = \text{Max} \{MC ; (CR \times ARW_i \times CD_i \times \mu)\}$$

dove:

C_i	=	contributo annuale per un ente membro "i"
MC	=	Contributo minimo

CR	=	aliquota contributiva (applicata per tutti gli enti membri in un determinato anno)
ARW _i	=	ponderazione del rischio aggregato per un ente membro “i”
CD _i	=	depositi protetti per un ente membro “i”
μ	=	coefficiente di correzione (applicato per tutti gli enti membri in un determinato anno).

69. Nel definire un contributo minimo, le autorità competenti e le autorità designate dovrebbero tenere in debita considerazione il rischio morale insito nella definizione dei contributi fissi e il rischio di creare barriere all’ingresso sul mercato di servizi bancari.

(ii) Contributi ridotti per i membri di un IPS separato dal DGS

70. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, gli Stati membri possono decidere che i membri di un IPS versino contributi più bassi ai DGS. Come indicato nel considerando 12 della direttiva 2014/49/UE, questa opzione è stata introdotta al fine di riconoscere “sistemi di tutela istituzionale che proteggono l’ente creditizio stesso e che, in particolare, ne garantiscono la liquidità e la solvibilità”.

71. Se uno Stato membro si avvale di questa opzione, la ponderazione del rischio aggregato (ARW) di un ente membro di un IPS separato può essere ridotta per tener conto della salvaguardia supplementare fornita dall’IPS. In questo caso, la riduzione dovrebbe essere applicata inserendo un indicatore di rischio aggiuntivo, relativo all’adesione a un IPS, nella categoria di rischio “Modello economico e gestione” del metodo di calcolo. L’indicatore di adesione a un IPS dovrebbe riflettere la protezione supplementare della solvibilità e della liquidità fornita dal regime al membro, tenendo conto del fatto che l’importo dei fondi ex ante dell’IPS, che sono disponibili immediatamente a fini sia di ricapitalizzazione sia del funding della liquidità, onde sostenere l’entità interessata in caso di problemi, sia sufficientemente ampio da consentire un sostegno credibile ed efficace a tale entità. Possono essere ugualmente presi in considerazione ulteriori impegni di finanziamento esigibili su richiesta e sostenuti dalle riserve di liquidità detenute dai membri di enti centrali dell’IPS. Il livello del finanziamento dell’IPS dovrebbe essere esaminato in relazione al totale dell’attivo dell’ente membro dell’IPS.

(iii) Utilizzo dei fondi del DGS per la prevenzione del dissesto

72. Quando uno Stato membro accorda a un DGS, compreso un IPS ufficialmente riconosciuto come DGS, di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative al fine di evitare il dissesto di un ente creditizio, il DGS in questione può includere un fattore aggiuntivo nel suo calcolo basato sul rischio secondo le attività ponderate per il rischio dell’ente. In questo caso la formula è la seguente:

$$C_i = CR \times ARW_i \times (CD_i + A) \times \mu$$

dove A è l’importo delle attività ponderate per il rischio dell’ente “i”.

73. Prima dell’applicazione di questo ulteriore fattore da parte di un DGS, le autorità competenti dovrebbero valutare, nell’ambito della procedura di approvazione di cui al paragrafo 14, se la

sua introduzione sia commisurata al rischio di dover intervenire per evitare il dissesto di enti al di là della protezione dei depositi protetti.

(iv) Settori a basso rischio

74. In base all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, gli Stati membri possono prevedere contributi inferiori per settori a basso rischio che sono disciplinati dal diritto interno.
75. Se uno Stato membro ha imposto agli enti, attraverso la regolamentazione, restrizioni in un determinato sottosettore in modo tale da ridurre notevolmente la probabilità di dissesto, i contributi ai DGS di tali enti possono essere proporzionalmente ridotti dietro adeguata motivazione.
76. Le riduzioni dei contributi degli enti appartenenti a settori a basso rischio dovrebbero essere autorizzate sulla base di prove empiriche attestanti che all'interno di tali settori a basso rischio, il verificarsi del dissesto è stato costantemente inferiore rispetto ad altri settori. Un accordo sulla riduzione dei contributi dovrebbe essere raggiunto dalle autorità competenti, in cooperazione con l'autorità designata, dopo aver consultato il DGS.
77. Tali riduzioni dovrebbero essere applicate nel metodo di calcolo, includendo un indicatore di rischio aggiuntivo nella categoria di rischio "Modello economico e gestione".

Titolo III - Disposizioni finali e attuazione

78. Le autorità competenti e le autorità designate dovrebbero dare attuazione ai presenti orientamenti integrandoli nei processi e nelle procedure di vigilanza rispettivi entro la fine del 2015. A partire da tale data, i contributi da riscuotere da parte dei DGS dovrebbero rispettare i presenti orientamenti.
79. Tuttavia, se, secondo l'articolo 20, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/49/UE, le autorità competenti stabiliscono che un DGS non è ancora in grado di rispettare l'articolo 13 della direttiva 2014/49/UE entro il 3 luglio 2015, i presenti orientamenti dovrebbero essere attuati entro la nuova data fissata da dette autorità e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 maggio 2016.

Allegato 1 - Metodi per calcolare le ponderazioni del rischio aggregato (ARW) e stabilire le classi di rischio

(i) Il metodo della segmentazione

Indicatori di rischio individuali

1. Nel metodo della segmentazione, un numero fisso di segmenti dovrebbe essere definito per ogni indicatore di rischio impostando limiti superiori e inferiori per ciascun segmento. Il numero di segmenti per ciascun indicatore di rischio dovrebbe essere di almeno due. I segmenti dovrebbero riflettere i diversi livelli di rischio presentati dagli enti membri (per esempio, rischio alto, medio, basso), valutati sulla base di indicatori specifici.
2. Un punteggio di rischio individuale (IRS) dovrebbe essere assegnato a ciascun segmento. Se il valore dell'indicatore di rischio è maggiore (minore) del limite (inferiore) superiore del segmento più alto (più basso), dovrebbe essere assegnato l'IRS del segmento più alto (più basso).
3. I limiti dei segmenti dovrebbero essere determinati su base relativa o assoluta, dove:
 - quando si utilizza la base relativa, gli IRS di enti membri dipendono dalla loro posizione di rischio relativo nei confronti di altri enti; in questo caso, gli enti sono distribuiti in modo equo tra segmenti di rischio, il che significa che gli enti con profili di rischio simili possono essere collocati in diversi segmenti;
 - quando si utilizza la base assoluta, i limiti dei segmenti sono determinati in modo da riflettere la rischiosità di un indicatore specifico; in questo caso, tutti gli enti possono finire nello stesso segmento se tutti hanno un livello simile di rischiosità.
4. Per ogni indicatore di rischio i limiti dei segmenti determinati su base assoluta dovrebbero assicurare che ci sia sufficiente e significativa differenziazione degli enti membri. La calibrazione dei limiti dovrebbe tener conto, se disponibili, dei requisiti normativi applicabili agli enti membri e dei dati storici sui valori dell'indicatore. Il DGS dovrebbe evitare di calibrare i confini in modo tale che tutti gli enti membri, pur rappresentando differenze significative nell'area misurata da un particolare indicatore di rischio, sarebbero classificati nello stesso segmento.
5. Per ogni indicatore di rischio, gli IRS assegnati a segmenti dovrebbero variare da 0 a 100, dove 0 indica il rischio più basso e 100 il rischio più alto.

Riquadro 4 - Esempi di assegnazione di segmenti per tipo di indicatore di rischio

I seguenti esempi illustrano come i punteggi di rischio individuali (IRS), in un intervallo da 0 a 100, dovrebbero essere assegnati a diversi segmenti per i diversi tipi di indicatori di rischio.

Scenario 1

Cinque segmenti; un indicatore di rischio secondo cui valori più elevati indicano un rischio più elevato (per esempio, il coefficiente NPL)

Segmenti	Limiti	IRS
Segmento 1	< 2 %	0
Segmento 2	≤ 2 – 3,5 % <	25
Segmento 3	≤ 3,5 – 5 % <	50
Segmento 4	≤ 5 - 7 % <	75
Segmento 5	≥ 7 %	100

Scenario 2

Tre segmenti; un indicatore di rischio secondo cui valori più elevati indicano un rischio più elevato (per esempio, il coefficiente NPL)

Segmenti	Limiti	IRS
Segmento 1	< 2 %	0
Segmento 2	≤ 2 - 7 % >	50
Segmento 3	≥ 7 %	100

Scenario 3

Quattro segmenti; un indicatore di rischio secondo cui valori più elevati indicano un rischio più basso (per esempio, il coefficiente di liquidità)

Segmenti	Limiti	IRS
Segmento 1	> 60 %	0
Segmento 2	< 40 – 60 % ≤	33
Segmento 3	< 20 - 40 % ≤	66
Segmento 4	≤ 20 %	100

Scenario 4

Due segmenti; un indicatore di rischio con valori binari che possono essere neutri o negativi per la valutazione del profilo di rischio (per esempio, il coefficiente di crescita eccessiva del bilancio)

Segmenti	Limiti	IRS
Segmento 1	< 15 %	50
Segmento 2	≥ 15 %	100

Scenario 5

Due segmenti; un indicatore di rischio con valori binari che possono essere positivi o neutri per la valutazione del profilo di rischio (per esempio, gli enti appartenenti al settore a basso rischio disciplinato dalla legge nazionale dovrebbero essere considerati meno rischiosi, dato che gli enti non appartenenti ai settori a basso rischio dovrebbero essere considerati come comportanti un rischio medio).

Segmenti	Limiti	IRS
Segmento 1	Ente appartenente a un settore a basso rischio	0
Segmento 2	Ente non appartenente a un settore a basso rischio	50

Scenario 6

Tre segmenti; un indicatore di rischio con un'interpretazione non standard dei risultati (per esempio, RoA) in cui sia i valori negativi (perdite) sia i valori eccessivi dell'indicatore possono indicare che l'ente abbia un profilo di rischio elevato.

Segmenti	Limiti	IRS
Segmento 1	$\leq 0 - 2 \% \leq$	0
Segmento 2	$< 2 - 15 \% \leq$	50
Segmento 3	$< 0 \% \text{ or } > 15 \%$	100

Si prega di notare che negli esempi degli scenari 1-4, la mappatura dei punteggi di rischio individuali (IRS) rispetto ai segmenti è lineare (per esempio, 0 – 33 – 66 – 100). Questo non è il requisito generale e per alcuni indicatori di rischio l'applicazione di una ripartizione non simmetrica dell'IRS nell'intervallo di 0-100 (per esempio, 0 – 25 – 50 – 90 – 100) può essere giustificata per riflettere adeguatamente i casi in cui l'ente diventi significativamente più rischioso quando il valore dell'indicatore raggiunge una determinata soglia.

Punteggio del rischio aggregato (ARS)

- Ogni IRS per un ente 'i' dovrebbe essere moltiplicato per una ponderazione dell'indicatore (IW_i) assegnata a un indicatore di rischio specifico. Dovrebbe quindi essere sommata a un punteggio di rischio aggregato (ARS_i) con una media aritmetica.
- Le ponderazioni assegnate a ciascun indicatore 'i' (IW_i) dovrebbero essere identiche per tutti gli enti e calibrate utilizzando una valutazione prudenziale e/o dati storici riguardanti i dissesti degli enti.
- La struttura del modello descritto potrebbe essere la seguente:

Indicatore di rischio	Ponderazione dell'indicatore	Segmenti	Punteggi di rischio individuali (ARS)
Indicatore A_1	IW_1	A_1	IRS_{A_1}
		B_1	IRS_{B_1}
	
		M_1	IRS_{M_1}
Indicatore A_2	IW_2	A_2	IRS_{A_2}
		B_2	IRS_{B_2}
	
		M_2	IRS_{M_2}
...
Indicatore A_n	IW_n	A_n	IRS_{A_n}
		B_n	IRS_{B_n}
	
		M_n	IRS_{M_n}

9. Il punteggio di rischio aggregato (ARS_i) per l'ente "i" dovrebbe essere calcolato per ciascun ente secondo la seguente formula:

$$ARS_i = \sum_{j=1}^n IW_j * IRS_j$$

dove:

$$\sum_{j=1}^n IW_j = 100\%, \text{ e}$$

$IRS_j = IRS_{X_j}$, per alcuni X in $\{A, B, \dots, M\}$ (ossia il segmento corrispondente all'indicatore A_j)

Ponderazione del rischio aggregato (ARW)

10. Ogni ARS_i dovrebbe avere una corrispondente ponderazione del rischio aggregato (ARW_i), che dovrebbe essere utilizzata per calcolare il contributo di un singolo ente membro (C_i) secondo la formula del contributo di cui al paragrafo 35 dei presenti orientamenti.

Classi di rischio

11. L'ARW può essere calcolata tramite un metodo della segmentazione, dove gli intervalli per gli ARS sono definiti in modo tale da corrispondere a una particolare classe di rischio e ARW (cfr. tabella in appresso).

Classe di rischio	Limiti del punteggio di rischio aggregato (ARS)	Ponderazione del rischio aggregato (ARW)
1	$a_1 \leq a_2$	ARW_1
2	$a_3 \leq a_4$	ARW_2
3	$a_5 \leq a_6$	ARW_3
...

12. Il numero di classi di rischio dovrebbe essere proporzionato al numero e alla varietà degli enti membri del DGS. Tuttavia, il numero delle classi di rischio dovrebbe essere perlomeno pari a quattro. Ci dovrebbe essere quantomeno una classe di rischio per gli enti membri con un rischio medio, almeno una classe di rischio per i membri a basso rischio, e almeno due classi di rischio per gli enti ad alto rischio.

Riquadro 5 - Esempio - applicazione delle ponderazioni del rischio aggregato assegnate agli enti

L'esempio seguente mostra in che modo la ponderazione del rischio aggregato (ARW) potrebbe essere assegnata agli enti membri sulla base dei valori dei punteggi di rischio aggregato e supponendo l'esistenza di quattro classi di rischio con ponderazioni del rischio (75 %, 100 %, 125 % e 150 %) assegnate a ciascuna classe nel modo seguente:

Classe di rischio	Limiti per l'ARS	ARW
1	< 40	75 %
2	≤ 40 – 55 <	100 %
3	≤ 55 – 70 <	125 %
4	≥ 70	150 %

Per esempio, se l'ARS per un determinato ente è 62, tale ente dovrebbe essere classificato nella terza classe di rischio e ricevere l'ARW del 125 %.

(ii) Il metodo progressivo

Indicatori di rischio individuali

13. In questo metodo, per ciascun ente, un punteggio di rischio individuale (IRS_j) sarà calcolato per ciascun indicatore di rischio A_j . Ciascun indicatore dovrebbe avere un limite superiore e un limite inferiore, a_j e b_j definiti. Quando un valore dell'indicatore più elevato indica un ente più rischioso e l'indicatore supera il limite superiore, l' IRS_j sarà un valore fisso pari a 100. Analogamente, quando il valore dell'indicatore è inferiore al limite inferiore, l' IRS_j sarà pari a 0. Allo stesso modo, quando un indicatore più basso indica un ente più rischioso e l'indicatore è inferiore al limite superiore, l' IRS_j rappresenterà un valore fisso pari a 100. Parimenti, quando il valore dell'indicatore è superiore al limite inferiore, l' IRS_j sarà pari a 0.
14. Se il valore dell'indicatore si attesta nei limiti definiti, l' IRS_j si situerà tra 0 e 100. Ogni IRS_j ha una ponderazione per il rischio predeterminata che viene utilizzata per il calcolo del punteggio di rischio aggregato per ciascun ente 'i' (ARS_i). Così concepito, in questo modello l' ARS_i sarà sempre un valore compreso tra 0 e 100.
15. Per ogni indicatore di rischio, una determinazione dei limiti superiori e inferiori a_j e b_j dovrebbero assicurare che ci sia sufficiente e significativa differenziazione di enti membri. La calibrazione di tali limiti dovrebbe tener conto, se disponibili, dei requisiti normativi applicabili agli enti membri e dei dati storici sui valori dell'indicatore. Il DGS dovrebbe evitare di calibrare i limiti superiori e inferiori in modo tale che tutti gli enti membri, nonostante le differenze significative nell'area misurata da un particolare indicatore di rischio, ricadrebbero continuamente al di sotto del limite inferiore o al di sopra del limite superiore.
16. La struttura del modello descritto potrebbe essere la seguente:

Indicatore di rischio	Ponderazione dell'indicatore	Limite superiore	Limite inferiore	Punteggi di rischio individuali (ARS)
Indicatore A_1	IW_1	a_1	b_1	IRS_1
Indicatore A_2	IW_2	a_2	b_2	IRS_2
...
Indicatore A_n	IW_n	a_n	b_n	IRS_n

dove:

$$\sum_{j=1}^n IW_j = 100\%.$$

17. Per ogni indicatore di rischio A_j , il relativo valore corrisponderà a un punteggio finale (IRS_j), definito come segue:

$$IRS_j = \begin{cases} 100 & \text{if } A_j > a_j \\ 0 & \text{if } A_j < b_j \\ \frac{A_j - b_j}{a_j - b_j} \times 100, & \text{if } b_j \leq A_j \leq a_j \end{cases}, \text{ dove } j = 1 \dots n$$

oppure

$$IRS_j = \begin{cases} 0 & \text{if } A_j > a_j \\ 100 & \text{if } A_j < b_j \\ \frac{a_j - A_j}{a_j - b_j} \times 100, & \text{if } b_j \leq A_j \leq a_j \end{cases}, \text{ dove } j = 1 \dots n$$

Punteggio di rischio aggregato (ARS)

18. Il punteggio di rischio aggregato (ARS_i) per un ente "i" sarà calcolato come $ARS_i = \sum_{j=1}^n IW_j * IRS_j$.


Ponderazione del rischio aggregato (ARW)

19. L' ARS_i potrebbe essere tradotto in una ponderazione del rischio aggregato (ARW_i) utilizzando il metodo progressivo basato su una formula lineare o esponenziale.

20. La seguente formula lineare può essere utilizzata per tradurre l' ARS_i nella nell' ARW_i :

$$ARW_i = \beta + (\alpha - \beta) * ARS_i / 100$$


In questo metodo, l' ARW_i associato al ARS_i è lineare, con un limite superiore e inferiore, α e β , per esempio, 150 % e 75 %, rispettivamente. Per un dato ente in cui l' ARS_i è 100 (il punteggio più rischioso), la corrispondente ponderazione del rischio sarà α , ossia la ponderazione del rischio più elevata. Analogamente, se l' ARS_i è pari a 0, la corrispondente ponderazione sarà β , la ponderazione del rischio più bassa. Il grafico sottostante illustra l'andamento lineare della formula suggerita.



21. La seguente formula esponenziale può essere utilizzata per tradurre l'ARS_i nell'ARW_i

$$ARW_i = \beta + (\alpha - \beta) * (1 - \log_{10}(10 - 9 * ARS_i))$$

In questo metodo, l'ARW_i associato a all'ARS_i è esponenziale, con un limite superiore e inferiore, α e β , per esempio, 150 % e 75 %. Per un dato ente in cui l'ARS_i è 100 (il punteggio più rischioso), la corrispondente ponderazione del rischio sarà α , ossia la ponderazione del rischio più elevata. Analogamente, se l'ARS_i è pari a 0, la corrispondente ponderazione sarà β , la ponderazione del rischio più bassa. Il grafico seguente illustra l'andamento non lineare della formula suggerita in modo che vi sia un elevato aumento del contributo quando un ente è posizionato nella parte alta della scala di rischio. Questa formula presenta un incentivo più forte per gli enti ad avere un punteggio di rischio più basso, rispetto a un metodo lineare. Il metodo di calcolo può includere anche i metodi non lineari diversi da quello logaritmico di cui al presente allegato.



Allegato 2 - Descrizione degli indicatori di rischio fondamentali

Nome dell'indicatore	Formula/Descrizione	Osservazioni	Segno
1. Capitale			
1.1. Coefficiente di leva finanziaria	$\frac{\text{Capitale di livello 1}}{\text{Totale dell'attivo}}$ <p>Questa formula dovrebbe essere sostituita dal coefficiente di leva finanziaria definita nel regolamento (UE) n. 575/2013 quando sarà pienamente in vigore.</p>	L'obiettivo del coefficiente di leva finanziaria è quello di misurare la posizione di capitale indipendentemente dalla ponderazione per il rischio delle attività.	(-) Un valore più elevato indica un rischio minore
1.2. Coefficiente di copertura del capitale	$\frac{\text{Coefficiente CET1 effettivo}}{\text{Coefficiente CET1 richiesto}}$ <p>oppure</p> $\frac{\text{Fondi propri effettivi}}{\text{Fondi propri richiesti}}$	Il coefficiente di copertura del capitale misura il capitale effettivo detenuto da un ente membro superiore ai requisiti in materia di capitale complessivo applicabili a tale ente, inclusi i fondi propri aggiuntivi necessari a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.	(-) Un valore più elevato indica un rischio minore
1.3. Coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET1 ratio)	$\frac{\text{Coefficiente di capitale primario di classe 1}}{\text{Attività ponderate per il rischio}}$ <p>dove: per "attività ponderate per il rischio" si intende l'importo complessivo dell'esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>	Il coefficiente CET1 esprime l'importo del capitale in possesso di un ente. Un alto coefficiente indica una buona capacità di assorbimento delle perdite, che può attenuare i rischi derivanti dalle attività dell'ente.	(-) Un valore più elevato indica una migliore attenuazione e del rischio
2. Liquidità e funding			
2.1. Coefficiente di copertura della liquidità (LCR)	Il coefficiente LCR di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 quando sarà pienamente in vigore.	Lo scopo del coefficiente LCR è quello di misurare la capacità di un ente di adempiere ai propri obblighi di debito a breve termine alla scadenza. Maggiore è il coefficiente, maggiore sarà il margine di sicurezza per far fronte agli obblighi e alle carenze di liquidità impreviste.	(-) Un coefficiente più elevato indica un rischio minore

2.2. Coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR)	Il coefficiente NSFR di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 quando sarà pienamente in vigore.	Lo scopo del coefficiente NSFR è quello di misurare la capacità di un ente di far corrispondere la scadenza delle sue attività e passività. Maggiore è il coefficiente, migliore sarà la corrispondenza delle scadenze e minore il rischio di funding.	(-) Un coefficiente più elevato indica un rischio minore
2.3. Coefficiente di liquidità (definizione nazionale)	$\frac{\text{Attività liquide}}{\text{Attività totali}}$ <p>dove:</p> <p>“attività liquide” di cui alla normativa nazionale per la vigilanza sugli enti creditizi (da sostituire con il coefficiente LCR quando entrerà in vigore).</p>	Indicatore di transizione. Lo scopo del coefficiente di liquidità è quello di misurare la capacità di un ente di adempiere ai propri obblighi di debito a breve termine alla scadenza. Maggiore è il coefficiente, maggiore sarà il margine di sicurezza per far fronte agli obblighi e alle carenze di liquidità impreviste.	(-) Un valore più elevato indica un rischio minore
3. Qualità dell'attivo			
3.1. Coefficiente dei crediti deteriorati (NPL ratio)	$\frac{\text{Crediti deteriorati}}{\text{Crediti totali e Strumenti di debito}}$ <p>o, in alternativa, nel caso in cui i principi contabili o di comunicazione nazionali non impongono agli enti l'obbligo di comunicare i dati sugli strumenti di debito:</p> $\frac{\text{Crediti deteriorati}}{\text{Crediti totali}}$ <p>Dove (in entrambi i casi): “crediti deteriorati” di cui alla normativa nazionale ai fini della vigilanza sugli enti creditizi. I “crediti deteriorati” dovrebbero essere segnalati al lordo degli accantonamenti.</p>	Il NPL ratio fornisce un'indicazione del tipo di credito contratto da un ente. Un alto grado di perdite su crediti nel portafoglio crediti indica crediti a segmenti/clienti ad alto rischio.	(+) <p>Un valore più elevato indica un rischio maggiore</p>

4. Modello economico e gestione			
<p>4.1. Coefficiente delle attività ponderate per il rischio (RWA)/Totale dell'attivo</p>	<p style="text-align: center;"><u>Attività ponderate per il rischio</u> Attività totali</p> <p>dove: per "attività ponderate per il rischio" si intende l'importo complessivo dell'esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>	<p>Il livello di RWA fornisce un'indicazione del tipo di credito contratto da un ente. Un alto coefficiente indica che un ente opera nell'ambito di attività rischiose. Per questo coefficiente, gli orientamenti consentono l'uso di una diversa calibrazione per gli enti che utilizzano metodi avanzati (per esempio, IRB) o metodi standardizzati per il calcolo dei requisiti minimi in materia di fondi propri.</p>	<p>(+) Un valore più elevato indica un rischio maggiore</p>
<p>4.2. Rendiment o delle attività (RoA)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Utile netto</u> Attività totali</p>	<p>RoA misura la capacità di un ente di generare profitti. Un modello economico in grado di generare rendimenti elevati e stabili indica un rischio più basso. Tuttavia, gli alti livelli insostenibili di RoA indicano anche un rischio più elevato. Gli enti che hanno restrizioni sul loro livello di redditività a causa delle disposizioni del diritto nazionale o dei loro statuti, non dovrebbero essere penalizzati con il metodo di calcolo. Per evitare di includere eventi una tantum ed evitare la prociclicità dei contributi, dovrebbe essere utilizzata una media di almeno 2 anni.</p>	<p>(+)/(-) Valori negativi indicano un rischio più elevato, ma i valori troppo alti possono anche indicare un alto rischio</p>
5. Potenziali perdite per il DGS			
<p>5.1. Attività non gravate/Deposit i protetti</p>	<p style="text-align: center;"><u>Attività totali – Attività gravate</u> Deposit i protetti</p> <p>dove: "attività gravate" di cui agli orientamenti ABE sulla divulgazione di attività vincolate e non vincolate</p>	<p>Tale coefficiente misura il grado di recuperi previsti dalla massa fallimentare dell'ente che è stato oggetto di una procedura di risanamento o posto in procedura ordinaria di insolvenza. Un ente con un coefficiente basso espone l'SDG a perdite attese più elevate.</p>	<p>(-) Un valore più elevato indica un rischio minore</p>

Allegato 3 - Descrizione degli indicatori di rischio aggiuntivi

1. Il seguente elenco di indicatori di rischio aggiuntivi viene fornito solo a scopo illustrativo.
2. Quando i dati su elementi specifici utilizzati nelle formule presentati di seguito non sono coperti dai modelli nazionali di informativa finanziaria o regolamentare, il DGS può utilizzare elementi equivalenti dai suoi modelli nazionali.

Nome dell'indicatore	Formula/Descrizione	Osservazioni	Segno
3. Qualità dell'attivo			
Livello di tolleranza (level of forbearance)	$\frac{\text{Esposizioni soggette a misure di tolleranza}}{\text{Strumenti corrispondenti totali in bilancio}}$ <p>dove: "esposizioni soggette a misure di tolleranza" (exposures with forbearance measures) di cui agli orientamenti ABE relativi alle relazioni periodiche alle autorità di vigilanza su tolleranza ed esposizioni deteriorate</p>	Questo coefficiente indica la misura in cui alle controparti dell'ente sono state concesse modifiche dei termini e delle condizioni dei contratti di credito. Il coefficiente fornisce informazioni sulla politica di tolleranza dell'ente e può essere confrontato con il livello di inadempimento stesso. Un alto valore di questo coefficiente indica problemi noti nel portafoglio prestiti degli enti o un potenziale di bassa qualità delle altre attività.	(+) Un valore più elevato indica un rischio maggiore
4. Modello economico e gestione			
Concentrazioni di settore nel portafoglio crediti	$\frac{\text{Esposizioni dal settore con le maggiori concentrazioni}}{\text{Portafoglio crediti totale}}$	Lo scopo di questo indicatore è quello di misurare il rischio di subire perdite di credito sostanziali a seguito di una flessione di uno specifico settore dell'economia cui un ente è fortemente esposto.	(+) Un valore più elevato indica un rischio maggiore
Grandi esposizioni	$\frac{\text{Grandi esposizioni}}{\text{Capitale ammissibile}}$ <p>dove: "grandi esposizioni", quali definite dal regolamento (CE) n. 575/2013 "capitale ammissibile", secondo l'articolo 4, paragrafo 1, punto 71, del regolamento (CE) n. 575/2013</p>	Lo scopo di questo indicatore è quello di misurare il rischio di subire perdite di credito sostanziali a seguito del dissesto di una singola controparte o di un gruppo di controparti correlate.	(+) Un valore più elevato indica un rischio maggiore

Coefficiente di crescita eccessiva del bilancio	$\frac{[\text{Attività totali nell'anno } T - \text{Attività totali nell'anno } (T - 1)]}{\text{Attività totali nell'anno } (T - 1)}$	<p>Questo indicatore misura il tasso di crescita del bilancio dell'ente. Una crescita insostenibilmente elevata potrebbe indicare un più alto rischio. Anche le voci fuori bilancio e la loro crescita dovrebbero essere incluse. Quando si definiscono le soglie per questo indicatore, è necessario stabilire quale livello di crescita è considerato troppo rischioso. Ciò dovrebbe tenere in debita considerazione la crescita dell'economia in un determinato Stato membro o settore bancario nazionale. Quando si utilizza questo indicatore, norme speciali dovrebbero essere definite per i nuovi enti e per le entità interessate da fusioni e acquisizioni nel corso degli ultimi anni.</p> <p>Per evitare di includere gli eventi una tantum nel calcolo dei contributi, dovrebbe essere utilizzata una crescita media osservata durante gli ultimi 3 anni.</p>	<p>(+)</p> <p>Valori superiori a un livello predefinito di crescita eccessiva indicano un rischio più elevato</p>
Rendimento delle attività (RoE)	$\frac{\text{Profitto netto}}{\text{Capitale totale}}$	<p>Questo coefficiente misura la capacità degli enti di generare profitti per gli azionisti dal capitale che questi hanno investito nell'ente. Un modello economico in grado di generare rendimenti elevati e stabili indica una minore probabilità di dissesto. Tuttavia, gli alti livelli insostenibili di RoE indicano anche un rischio più elevato. Alcuni enti possono essere soggetti a restrizioni circa il loro livello di redditività in base alla loro struttura di proprietà, pertanto non dovrebbero essere penalizzati con il metodo di calcolo.</p> <p>Per evitare di includere eventi una tantum ed evitare prociclicità nel calcolo dei contributi, dovrebbe essere utilizzata una media di almeno 2 anni.</p>	<p>(-)/(+)</p> <p>Valori negativi indicano un rischio maggiore. Tuttavia, valori troppo elevati possono altrettanto indicare un rischio elevato.</p>

Coefficiente di utili fondamentali	$\frac{\text{Utili fondamentali}}{\text{Portafoglio crediti totale}}$ <p>dove: “utili fondamentali” possono essere calcolati come (interessi attivi + commissioni attive + altri proventi operativi) - (interessi passivi + commissioni passive e altri costi operativi + spese amministrative + ammortamenti)</p>	<p>Il coefficiente di utili fondamentali misura la capacità di un ente di generare profitti dalle sue linee di business principali. Un modello economico in grado di generare utili elevati e stabili indica una minore probabilità di dissesto.</p> <p>Per evitare di includere eventi un tantum ed evitare prociclicità nel calcolo dei contributi, dovrebbe essere utilizzata una media di almeno 2 anni.</p>	<p>(-) Un valore più elevato indica un rischio minore</p>
Coefficiente costo/provento	$\frac{\text{Costi operativi}}{\text{Proventi operativi}}$	<p>Questo coefficiente misura l'incidenza dei costi di un ente. Un coefficiente insolitamente elevato può indicare che i costi a carico dell'ente siano fuori controllo, soprattutto se rappresentati da costi fissi (cioè rischio maggiore). Un coefficiente molto basso potrebbe indicare che i costi operativi siano troppo bassi per l'ente da disporre delle funzioni di rischio e di controllo necessarie (ossia ciò sta a indicare anche un rischio maggiore).</p>	<p>(+)/(-) I valori troppo elevati del coefficiente indicano un rischio maggiore; tuttavia, anche valori troppo bassi possono indicare un rischio</p>
Passività fuori bilancio/Totale dell'attivo	$\frac{\text{Passività fuori bilancio}}{\text{Attività totali}}$	<p>Grandi esposizioni fuori bilancio indicano che l'esposizione di un ente al rischio può essere più grande rispetto a quanto emerge dal suo bilancio.</p>	<p>(+) Un valore più elevato indica un rischio maggiore</p>

<p>Valutazione qualitativa della qualità della gestione e dispositivi di governance interna</p>	<p>A seconda della disponibilità dei dati e della capacità operativa del DGS, la valutazione degli aspetti qualitativi dei suoi enti membri può essere basata sulle seguenti fonti di informazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - questionari elaborati dal DGS per valutare la qualità della gestione e i dispositivi di governance interna degli enti membri; associati a ispezioni in loco e/o remote effettuate dal DGS; - valutazione complessiva della governance interna degli enti riflessa nei punteggi SREP; - rating esterni assegnati a tutti gli enti membri da un'agenzia esterna riconosciuta di valutazione del merito di credito. 	<p>Una buona gestione della qualità e robuste pratiche di governance interna possono attenuare i rischi fronteggiati dagli enti membri e ridurre la probabilità di dissesto.</p> <p>Gli indicatori qualitativi sono maggiormente lungimiranti rispetto ai coefficienti contabili e forniscono informazioni utili sulle tecniche di gestione del rischio e di mitigazione del rischio dell'ente. Per poter essere utilizzati nel metodo di calcolo, gli indicatori qualitativi devono essere disponibili per tutti gli enti membri del DGS. Inoltre, il DGS dovrebbe cercare di garantire un trattamento equo e obiettivo dei suoi enti membri e che la valutazione qualitativa si basi su criteri predefiniti. La metodologia del DGS volta a valutare la qualità della gestione e dei dispositivi di governance interna dovrebbe includere un elenco di criteri che dovrebbero essere esaminati in relazione a ciascun ente membro.</p>	<p>(+)/(–) Il giudizio qualitativo può essere sia positivo che negativo</p>
<p>L'adesione a un IPS dove l'IPS è separato dal DGS</p>	$\frac{\text{Fondi disponibili ex ante nell'IPS}}{\text{Attività totali del membro di un singolo IPS}}$	<p>L'indicatore di adesione a un IPS misura il livello di finanziamento ex ante dell'IPS.</p> <p>L'adesione all'IPS, a parità di condizioni, dovrebbe ridurre il rischio di dissesto dell'ente in quanto il regime assicura l'intero lato passivo del bilancio per i suoi membri. Tuttavia, affinché la protezione dell'IPS sia pienamente riconosciuta dovrebbe soddisfare condizioni supplementari relative al livello dei suoi finanziamenti ex ante. Questo indicatore indicativo aggiuntivo può essere ulteriormente perfezionato per riflettere, oltre ai fondi ex ante, ulteriori impegni di finanziamento disponibili esigibili su richiesta e sostenuti dalle riserve di liquidità detenute dai membri dell'IPS negli enti centrali dell'IPS.</p>	<p>(–) L'adesione all'IPS con un più alto livello di finanziamento ex ante indica un rischio più basso</p>

<p>Il ruolo sistemico in un regime di IPS ufficialmente riconosciuto come DGS</p>	<p>L'indicatore può assumere due valori:</p> <p>(i) l'ente ha un ruolo sistemico nell'IPS o</p> <p>(ii) l'ente non ha un ruolo sistemico nell'IPS</p>	<p>Il fatto che un ente abbia un ruolo sistemico nell'IPS, per esempio fornendo ad altri membri dell'IPS funzioni critiche, implica che il suo dissesto può avere un impatto negativo sulla redditività degli altri membri dell'IPS. Pertanto, il membro sistemico dell'IPS dovrebbe pagare contributi più elevati al DGS per riflettere il rischio aggiuntivo che rappresenta per il sistema.</p>	<p>(+)</p> <p>Solo valori binari sono possibili:</p> <p>(i) indica un rischio maggiore;</p> <p>(ii) non indica un rischio maggiore.</p>
<p>Settori a basso rischio</p>	<p>L'indicatore può assumere due valori:</p> <p>(i) l'ente appartiene a un settore a basso rischio disciplinato dalla legislazione nazionale; o</p> <p>(ii) l'ente non appartiene a un settore a basso rischio disciplinato dalla legislazione nazionale</p>	<p>Questo indicatore consente al metodo di calcolo di riflettere il fatto che alcuni enti appartengono ai settori a basso rischio disciplinati dalla legislazione nazionale. La logica è che tali enti dovrebbero essere considerati meno rischiosi per il calcolo dei contributi ai DGS.</p>	<p>(-)</p> <p>Solo valori binari sono possibili:</p> <p>(i) indica un rischio minore;</p> <p>(ii) indica un rischio medio.</p>
<p>5. Potenziali perdite per il DGS</p>			
<p>Fondi propri e passività ammissibili detenute da un ente superiori al MREL</p>	$\left[\frac{\text{Fondi propri e passività ammissibili}}{\text{Passività totali compresi i fondi propri}} - \text{MREL} \right]$ <p>dove:</p> <p>per "fondi propri" si intende la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118 del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>"passività ammissibili" sono la somma delle passività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 71, della direttiva BRRD;</p> <p>per "MREL" si intende i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili, come specificato all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva BRRD.</p>	<p>Questo indicatore misura la capacità dell'ente membro di assorbire le perdite. Più alta è la capacità dell'ente membro di assorbire le perdite, minori sono le perdite potenziali per il DGS.</p>	<p>(-)</p> <p>Un valore più elevato indica un rischio minore</p>

Allegato 4 - Procedure per il calcolo dei contributi annuali al DGS

Dopo la raccolta dei dati dai suoi enti membri, i DGS dovrebbero adottare le seguenti misure al fine di calcolare i contributi annuali di tutti i suoi membri.

Procedura	Descrizione della procedura	Disposizioni rilevanti degli orientamenti
Procedura 1	Definire il livello-obiettivo annuale	Paragrafo 37 degli orientamenti
Procedura 2	Definire l'aliquota contributiva (CR) applicabile a tutti gli enti membri in un determinato anno	Paragrafo 39 degli orientamenti
Procedura 3	Calcolare i valori di tutti gli indicatori di rischio	Paragrafi 48-77 degli orientamenti (requisiti per gli indicatori); Allegato 2 e allegato 3 (formule per gli indicatori)
Procedura 4	Assegnare punteggi di rischio individuali (IRS) a tutti gli indicatori di rischio per ciascun ente membro	Paragrafi 1-5 e 13-17 dell'allegato 1
Procedura 5	Calcolare il punteggio di rischio aggregato (ARS) per ciascun ente sommando tutti i suoi IRS (con una media aritmetica)	Paragrafi 41, 54-56 degli orientamenti (requisiti per le ponderazioni degli indicatori); Paragrafi 6-9 e 18 dell'allegato 1
Procedura 6	Assegnare una ponderazione per il rischio aggregato (ARW) per ciascun ente membro (categorizzare l'ente in una classe di rischio) sulla base dei suoi ARS	Paragrafi 43-45 degli orientamenti; Paragrafi 10-12, 19-21, dell'allegato 1
Procedura 7	Calcolare i contributi basati sul rischio non rettificati per ciascun ente membro moltiplicando l'aliquota contributiva (CR) per i depositi protetti dell'ente (CD) e la sua ARW	Paragrafo 35 degli orientamenti
Procedura 8	Sommare i contributi basati sul rischio non rettificati di tutti gli enti membri e stabilire il coefficiente di correzione (μ)	Paragrafo 44 degli orientamenti
Procedura 9	Applicare il coefficiente di correzione (μ) a tutti gli enti membri e calcolare i contributi basati sul rischio rettificati	Paragrafo 44 degli orientamenti